

N.RG 1013 / 2023



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE
SENTENZA

Il Giudice di Pace di VARESE, Dott. FABIO DEL RE, nella causa civile R.G. n. 1013 / 2023

vertente tra

BERTOLI LUCREZIA (CF BRTLRLZ98L43C933W) - Avv. EUGENIO PICCOLO

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI VARESE (VA) (CF 00441340122) - Avv.ti FRANCESCA BENZONI,
LAURA LUONI, ANTONELLA POMATI E DOROTEA SANNA

-RESISTENTE-

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: come rassegnate nei rispettivi atti

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.02.2023, la Sig.ra Bertoli Lucrezia conveniva in giudizio il Comune di Varese per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.187,21, subiti dal proprio motociclo Yamaha XP500A. Esponeva che in data 19.07.2022, alle ore 21:15 circa, il veicolo, condotto dal di lei padre Sig. Moreno Bertoli, mentre percorreva la Via Oldofredi in Varese, incappava con la ruota anteriore in una buca presente sul manto stradale, asseritamente non visibile né segnalata, riportando danni.

Si costituiva in giudizio il Comune di Varese con comparsa del 12.10.2023, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, contestando la sussistenza della propria responsabilità, adducendo la condotta imprudente del conducente quale causa



esclusiva o concorrente del sinistro. Contestava, altresì, il *quantum debeatur*, sia in ordine alla necessità di alcune riparazioni sia in ordine alla prova del danno lamentato. Alla prima udienza, veniva disposto l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, che dava esito negativo. La causa veniva quindi istruita mediante l'escussione dei testi ammessi.

Ad esito dell'udienza dell'11.03.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

La fattispecie dedotta in giudizio deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in base alla quale il custode del bene (nel caso di specie, il Comune di Varese, in qualità di ente proprietario e gestore della strada pubblica) è tenuto a risarcire i danni provocati dalla cosa, a meno che non fornisca la prova del caso fortuito.

L'onere probatorio è ripartito come segue: l'attore deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile – il caso fortuito, appunto – che abbia interrotto tale nesso eziologico. Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato, laddove questa presenti i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità.

Nel caso di specie, l'esistenza della buca sul manto stradale di Via Oldofredi e il fatto che il motociclo dell'attrice vi sia incappato sono circostanze pacifiche e documentalmente provate dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza dei fatti (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta). Deve, pertanto, ritenersi provato il nesso di causalità tra l'anomalia della sede stradale e il sinistro.

Il Comune convenuto, per liberarsi dalla propria responsabilità, ha invocato la condotta imprudente del conducente, sostenendo che la buca fosse visibile e che il danno potesse essere evitato con l'ordinaria diligenza. Tale difesa non può trovare accoglimento.

In primo luogo, l'ente convenuto non ha fornito alcuna prova specifica circa la presunta condotta negligente del conducente (eccesso di velocità, distrazione o altro). L'argomentazione secondo cui nessun altro utente avrebbe segnalato la medesima



buca in quella giornata è un mero indizio, di per sé non sufficiente a dimostrare la piena visibilità e prevedibilità dell'insidia.

In secondo luogo, la circostanza che il sinistro sia avvenuto alle ore 21:15 del 19 luglio rende verosimile il fatto che le condizioni di luce non fossero tali da consentire l'immediata percepibilità dell'insidia.

In assenza di una prova rigorosa del caso fortuito, che incombeva sul custode, la responsabilità del Comune di Varese per i danni conseguenti al sinistro deve essere affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c.

L'attrice ha richiesto il risarcimento della somma di € 1.187,21, come da fattura di riparazione prodotta (doc. 4 fascicolo attoreo). Il Comune convenuto ha contestato diverse voci di spesa e, in particolare, la necessità di sostituire il cerchio anteriore, sostenendo che una riparazione sarebbe stata sufficiente, e comunque l'assenza di alcun danno sullo pneumatico.

Come evidenziato dalla perizia di parte attrice (doc. 18 fascicolo attoreo), i cerchi in lega, a causa della natura del materiale con cui sono realizzati, una volta deformati a seguito di un urto, perdono le loro caratteristiche di integrità strutturale e sicurezza. La loro riparazione non garantirebbe la medesima affidabilità dell'elemento nuovo, con potenziali gravi rischi per la sicurezza della circolazione. Pertanto, la scelta di procedere alla sostituzione integrale del cerchio appare non solo ragionevole, ma necessaria per una riparazione a regola d'arte e per ripristinare le condizioni di sicurezza del veicolo.

Di conseguenza, il costo per la sostituzione della ruota anteriore (€ 720,00) deve essere riconosciuto. Appare altresì congruo e consequenziale il riconoscimento dei costi relativi ai componenti direttamente connessi alla sostituzione della cerchione, quali i cuscinetti (€ 46,26), il paraolio (€ 19,67) e il distanziale interno dei cuscinetti (€ 25,27), la cui sostituzione è logicamente implicata in un intervento di tale natura sul gruppo ruota. Anche la manodopera (€ 87,84) è dovuta.

Quanto invece al danno allo pneumatico e alla relativa valvola, il Comune resistente ha sostenuto che dalle fotografie non emergesse alcun danneggiamento e che tali componenti non siano stati reperiti in occasione del sopralluogo presso l'officina.

Tale contestazione è fondata.

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il danno spetta al danneggiato. Nel caso di specie, le fotografie in atti, sia quelle della Polizia Locale sia quelle di parte attrice, non mostrano in modo inequivocabile un danno allo pneumatico. Inoltre, la mancata



conservazione del pezzo asseritamente danneggiato ha precluso al convenuto la possibilità di verificarne le condizioni, come confermato dal teste Tedesco in sede di sopralluogo.

In assenza di una prova certa del danneggiamento, il costo dello pneumatico (€ 265,50) e della relativa valvola (€ 22,17) non può essere riconosciuto.

Alla luce di quanto sopra, l'importo risarcibile è pari alla somma dei costi riconosciuti:

- Ruota anteriore: € 720,00
- Cuscinetto: € 46,26
- Paraolio: € 19,67
- Distanziale interno cuscinetti: € 25,27
- Manodopera: € 87,84

per un totale di € 899,04.

Trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, tale somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro (19.07.2022) alla data della presente pronuncia, e su tale importo, via via rivalutato, devono essere calcolati gli interessi legali con la medesima decorrenza a titolo di danno da ritardo.

La domanda di condanna del convenuto per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere respinta. La resistenza in giudizio del Comune, sebbene non fondata in punto di *an*, si basava su argomentazioni difensive non palesemente pretestuose e su una legittima contestazione del *quantum*, che ha trovato parziale accoglimento. Non si ravvisano, pertanto, gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate sulla base del valore risarcitorio riconosciuto, vanno poste a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. **accerta e dichiara** la responsabilità del Comune di Varese ex art. 2051 c.c. per il sinistro occorso in data 19.07.2022;
2. **condanna** il Comune di Varese al pagamento in favore di Bertoli Lucrezia della somma di € 899,04, oltre a rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva;



3. **rigetta** la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice;
 4. **condanna** il Comune di Varese a rifondere a Bertoli Lucrezia le spese di lite che liquida in € 125,00 per anticipazioni ed € per l'intero in € 400,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge se dovuta
- Così deciso in VARESE il 25-05-2026

Il Giudice di Pace
Dott. FABIO DEL RE

